

C.S.N.

Centro StudiNetwork

Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli
dott. Paolo Prezioso

www.studiodellapenna.it

www.imprenditoreitaliano.it

fonte: Il sole 24 Ore, martedì 18 novembre 2014

NORME E TRIBUTI

_ **“Lo studio a rischio elusione”**: Il fisco mette sotto la lente i canoni di locazione dello studio pagati dai professionisti quando l'immobile è di proprietà di una società riconducibile al lavoratore autonomo. Il costo, secondo l'amministrazione è indeducibile e si può ravvisare un'**operazione elusiva**. E' la tesi dell'amministrazione finanziaria che sta emergendo nel corso delle verifiche di diversi lavoratori autonomi. La società ha diritto alla deduzione integrale, il professionista, solo parziale.

_ **“Minimi, cambio regime senza acconto”** : Per coloro hanno cambiato regime, passando dal **regime ordinario** a quello dei **minimi**, o viceversa, non sono tenuti al versamento del secondo acconto in scadenza il prossimo 1° dicembre. Per chi non ha effettuato alcun cambio di regime e per i minimi che detengono altri redditi diversi da quelli di impresa o lavoro autonomo, che non possono beneficiare dell'imposta sostitutiva, il versamento è dovuto. I contribuenti che sia nel 2013 che nel 2014 applicano il regime dei minimi devono provvedere al versamento del secondo acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con le stesse modalità previste per l'IRPEF. Vi possono essere in sostanza 3 situazioni:

- 1) Nessun versamento se nel rigo LM14 di unico 2014 è stata evidenziata un'imposta pari a zero;
- 2) Se l'imposta è compresa tra 52 e 257 euro, l'acconto può essere interamente versato in un'unica soluzione entro il 1 dicembre;
- 3) Se superiore a 258 euro il secondo acconto è dovuto nella misura del 60%.

“La data di registrazione decide chi deve versare”: In caso di **fusioni e scissioni** gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta, sono adempiuti dai soggetti che si estinguono fino alla data di efficacia civilistica dell'operazione che coincide con l'ultima iscrizione dell'atto di fusione/scissione nel registro delle imprese. Dopo tale data gli obblighi si intendono interamente trasferiti alla società beneficiaria, incorporante o comunque risultante dalla fusione e scissione. L'art 172 del Tuir relativo alla fusione prevede di retrodatare e anche posticipare, gli effetti dell'operazione. Meccanismi analoghi sono previsti per la scissione, ma solo in caso di scissione totale.

Nell'ambito del **conferimento d'azienda** non si verifica alcuna trasposizione soggettiva, considerato che sia il conferente che la conferitaria rimangono nel loro autonomo ambito tributario (circolare 9/E/1980); gli acconti saranno dovuti secondo le regole ordinarie.

In caso di **trasformazioni omogenee** (tra società dello stesso tipo) infine non vi è nessuna interruzione del periodo d'imposta per cui gli acconti verranno versati alla scadenza e secondo le regole ordinarie. In caso di **trasformazioni progressiva** (da società di persone a società di capitali) pur verificandosi l'interruzione del periodo d'imposta, la nuova società non ha alcun obbligo di versamento degli acconti IRES in riferimento al periodo post trasformazione. **In caso di trasformazione regressiva** (da società di capitali a società di persone) se l'operazione avviene entro il termine di versamento dell'acconto IRES, la neo costituita società di persone non avrà nessun obbligo di versamento. (*vedere schema: i casi pratici*)

“Dopo l'uscita dal consolidato 30 giorni per le integrazioni” : La fuoriuscita dal **consolidato fiscale** comporta comunque la possibilità di integrare i versamenti omessi o carenti gratuitamente entro 30 giorni dall'interruzione dell'opzione. L'articolo 124 del Tuir regola con riferimento agli acconti i rapporti tributari tra le società che hanno aderito al consolidato fiscale, al venir meno di determinate fattispecie, viene meno l'efficacia dell'esercizio dell'opzione. La norma consente la possibilità di integrare i versamenti omessi o carenti. L'art. 115, comma 7, del Tuir, disciplina il versamento degli acconti e stabilisce che l'esercizio dell'opzione non libera completamente da tale obbligo la società partecipata che sarà tenuta al pagamento dell'IRES normalmente, anche nel

primo esercizio di validità dell'opzione che sarà poi scomputata dall'imposta dovuta a saldo dai singoli soci in base alla partecipazione agli utili. In caso di mancato rinnovo dell'opzione alla scadenza, sia la società partecipata che i soci saranno tenuti a determinare gli acconti senza considerare gli effetti dell'opzione.

Napoli 18.11.2014

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli ROMA

www.studiodellapenna.it

www.imprenditoreitaliano.it – Il Portale dedicato a tutti gli imprenditori italiani!